

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Art. 1 Costituzione e Sede

E' Costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata A.F.E.-ONLUS (Associazione Accademia Foggiana delle Emergenze- Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.). L' Associazione ha sede in Borgo Cevraro (FG) via Salice Nuovo loc.Farinaccio n. 21/F; avente per logo dell'associazione è costituito da un bimbo e gattini, con un cappellino sul capo caratterizzato da una croce rossa, posto al centro di un cuore. Il tutto incorniciato dal nome dell'associazione: "ACCADEMIA FOGGIANA DELLE EMERGENZE". Su delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali rappresentanze ed agenzie.

Art. 2 Durata

E' costituita a tempo indeterminato e può essere in qualsiasi momento sciolta su delibera del 75% dei soci riuniti in assemblea generale.

Art. 3 Scopo Sociale

L' Associazione s'ispira ai principi contenuti nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in rapporto ad essi agisce. Essi sono: il rispetto della dignità della persona, la solidarietà, l'apoliticità, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la democraticità interna ed esterna, l'impegno, l'autodeterminazione, l'autogestione, l'equilibrio della responsabilità rispetto ai ruoli. In ordine a questi principi, essa si propone di perseguire, in modo organizzato senza finalità speculative e di lucro, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso le seguenti attività:

1. operare nel settore della Formazione in relazione all'emergenza sanitaria;
2. operare nel settore socio - assistenziale con infermieri Professionali, autisti, portantini, autisti soccorritori, assistenti domiciliari, accompagnatori etc;
3. operare nel settore socio - riabilitativo e della prevenzione delle varie forme di devianza;
4. operare nella cooperazione internazionale in campo assistenziale, sanitario ed educativo con i Paesi in via di sviluppo, ponendo a proprio fondamento lo spirito di servizio alla comunità;
5. attivare la gestione ed i servizi di cui sopra anche a favore di categorie o gruppi sociali classificabili nelle c.d. "fasce deboli" e di quant'altri abbisognano di servizi alla persona;
6. organizzare ed intervenire in eventi di promozione culturale e scientifica delle tematiche connesse al settore dell'emergenza sanitaria, nei congressi, nei centri culturali ed in mostre all'argomento dedicate;
7. prestare consulenza nel settore della gestione e prevenzione dell'emergenza sanitaria;
8. operare nel settore dell'assistenza sociosanitaria ed infermieristica in caso di degenza in ospedali, case di cura, case di riposo, centri sociali e formativi;
9. svolgere servizio di accompagnamento con o senza mezzi (ambulanze) anziani e/o malati in luoghi in cui vengono eseguite le terapie necessarie;
10. contribuire ad iniziative di enti pubblici e privati ad iniziative tendenti a mantenere nell'ambiente naturale, ossia la famiglia, l'anziano infermo, l'handicappato, il bambino; e a tutte quelle iniziative che prenderanno vita sul territorio nazionale a favore dei suddetti cittadini; di gestire colonie, ritrovi e strutture;

11. operare nel settore dell'assistenza domiciliare, nell'attività di assistenza infermieristica, sanitaria ed ausiliaria a carattere domiciliare;
12. operare nel settore dei servizi al cittadino con la teleassistenza (Telesoccorso);
13. operare nel settore del trasporto d'emergenza dal luogo dell'incidente ad un ospedale o struttura sanitaria;
14. operare nel settore dei trasporti ordinari dall'abitazione o da un ospedale ad una altra struttura sanitaria pubblica o privata e/o convenzionata;
15. operare nel settore taxi sanitario;
16. operare nel settore di trasporti in genere connessi con i servizi sanitari;
17. operare nel settore dell'emergenza sanitaria, 118;
18. operare nel settore dell'elisoccorso primario e secondario.

L'associazione può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al proseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la associazione è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità- la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promovendo o aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo.

Associati

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere associati tutti coloro che, maggiorenni, non avendo interessi contrastanti con quelli della associazione, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della Associazione.

La responsabilità dei soci per l'obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 5

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie

- soci prestatori che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità
- soci fruitori che godono a vario titolo, direttamente ed indirettamente dei servizi prestati dalla Associazione;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ;
- soci fondatori coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'associazione .

Possono essere altresì soci persone giuridiche private o pubbliche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 6

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiara di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- nome, cognome, data di nascita, residenza ed attività svolta;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'entità della quota che si propone di sottoscrivere. Nel caso di persona giuridica, questi dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Associazione, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.



Art. 7

Sull' accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il consiglio di amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 11 . Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta . Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del consiglio di amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

Art. 8

I soci sono obbligati :

- al versamento della quota sottoscritta
- ad osservare lo statuto e le deliberazioni assunte dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione ;
- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione .

Art. 9

La qualità di soci si perde per morte , per recesso, esclusione , nonché per liquidazione o fallimento. Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore comunque non superiore a quello nominale .

Art. 10

Oltre che nei casi previsti dalla legge , il consiglio di amministrazione può escludere il socio che :

- 1 venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;
- 2 senza giustificato motivo , non adempia puntualmente gli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta : in questi casi il socio moroso deve essere invitato con lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- 3 senza preventiva autorizzazione scritta dal consiglio di amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgono attività contrastanti con quelle dell'associazione .

Art.11

Le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione a norma degli artt. 8,9,10, devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale ha la facoltà di ricorrere alternativamente al Collegio Arbitrale .

Il mancato ricorso entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta fino alla decisione del collegio arbitrale .

CAPITALE SOCIALE

Art. 12

Il capitale sociale è costituito:

- da un numero illimitato di quote del valore minimo di E. 25,00 ciascuna e se superiore di un valore multiplo di tale importo;
- dal fondo di riserva indivisibili è formato :
 - dalle eccedenze attive di bilancio , da qualunque altro importo che prevenga alla associazione per atti di liberalità , lasciti o per contributi in conto capitale da enti privato o pubblico.

BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 13

L' esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiude il 31.12.2003.

Art. 14

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione degli amministratori oltre a quanto disposto dall'art. 2429 bis del C.C. deve illustrare l'andamento dell'attività dell' Associazione anche nei suoi risvolti con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore l'associazione opera , dei soci, persone non socie e della comunità tutta.

L a relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dell'associazione rispetto alle finalità enunciate statutariamente .

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale degli Associati
- l'assemblea dei soci Fondatori;
- il Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

Art. 16

L' Assemblea degli Associati, costituita da tutti gli Associati Fondatori ed Ordinari, è convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per formare il programma operativo di massima, i progetti evolutivi e le strategie dell'Associazione e dà le linee generali di comportamento per meglio perseguire gli scopi. Se ancora non emanato, provvede ad approntare un eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio direttivo.

L'Assemblea Generale degli Associati delibera, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea tutti gli Associati , Fondatori ed Ordinari, purchè non siano in mora con i versamenti della quota associativa. Le modalità di votazione saranno stabilite dal Presidente dell'Assemblea.

Ciascun Associato, tanto Fondatore che Ordinario, hanno diritto ad un solo voto. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da una persona designata.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI FONDATORI

Art. 17

L'assemblea dei Fondatori è costituita esclusivamente dagli Associati Fondatori e delibera – salvo quanto espressamente specificato- con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. L'assemblea dei Fondatori delibera sull'ammissione degli Associati Ordinari che vogliono diventare Fondatori e nomina i componenti del Consiglio direttivo. L'Assemblea dei Fondatori si riunisce almeno due volte all'anno per l'esame del consuntivo periodico dell'Assemblea dell'attività svolta e per indirizzarne preventivamente attività futura .

L'Assemblea dei Fondatori approva altresì il rendiconto annuale di cassa .

Inoltre , delibera con la maggioranza di tre quarti dei suoi membri, le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto ed, in caso di scioglimento dell'Associazione , l'eventuale nomina di uno o più liquidatori e la destinazione del patrimonio residuo dopo la fase di liquidazione, ad Ente o Associazione similare.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18

Il consiglio direttivo è composto da tre membri scelti esclusivamente tra gli Associati Fondatori e che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di un consigliere , il Consiglio stesso provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea dei Fondatori.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente . Il Consiglio Direttivo gestisce ed amministra il patrimonio dell'Associazione in via ordinaria e straordinaria , deliberando, tra l'altro , l'acquisto , l'alienazione e la permuta di beni mobili ed immobili , per le richieste di finanziamenti , mutui ed altre Associazioni o Enti in genere e per la stipula di convenzioni. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che questi lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno i due terzi dei Consiglieri. Le adunanze si ritengono legalmente costituite quando ad esse vi intervengano la maggioranza dei Consiglieri eletti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.

RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 19

La firma e la rappresentanza dell'Associazione spettano al Presidente del Consiglio Direttivo il quale può compiere tutti gli atti che rientrino nell'oggetto sociale può , con la sola sua firma , tra l'altro , stipulare atti giuridici, richiedere affidamenti presso Banche ed Istituti di Credito, riscuotere somme a qualsiasi titolo dovute o erogate , rilasciandone liberatoria quietanza.

Può rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o impedimento il Presidente può delegare la firma al Vice Presidente o ad altro Consigliere e di ciò se ne farà menzione nel libro verbali del consiglio direttivo.

COMMISSIONI SCIENTIFICHE

Art. 20

Il consiglio Direttivo può istituire Commissioni Scientifiche a scopi di studio , di organizzazione o di approfondimento di determinate tematiche. Con la deliberazione Istitutiva della Commissione il Consiglio Direttivo definisce i compiti e l'ambito di azione della commissione e ne determina i componenti. Nello svolgimento della loro attività le commissioni sono libere autorganizzarsi

secondo l'accordo dei loro componenti, fermo restando l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo e di non procedere a spese non autorizzate.

Le commissioni hanno rilevanza solo interna e non rappresentano in alcun modo l'associazione nei confronti dei terzi. I documenti elaborati dalle commissioni non possono essere pubblicati senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 21

Le spese occorrenti per il finanziamento dell'associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- dalle quote annuali dei soci fondatori ed ordinari ;
- dai contributi volontari di aderenti e simpatizzanti (i corsisti si intendono simpatizzanti);
- da interessi percepiti da istituti di credito presso le quali sono depositate il numerario dell'associazione;
- da contributi erogati da Pubbliche Amministrazioni, enti Locali, Istituti di credito, Istituti di ricerca scientifica ed altri Enti e società in genere;
- da eventuali contributi straordinari dei soci , comunque a carattere volontario, sollecitati dal Consiglio Direttivo, in relazione a particolari iniziative , che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- dal ricavato della cessione di beni o servizi forniti dall'associazione;
- da lotterie o da altre iniziative.

Tutte le predette entrate costituiscono patrimonio dell'associazione oltre che dei beni mobili ed immobili acquistati con le medesime o comunque acquisiti dall'associazione. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

SCIoglimento

Art. 22

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire per l'impossibilità di continuare l'attività e di perseguire le finalità statutarie o nella ipotesi previste dal Codice Civile. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Fondatori. In caso di scioglimento , l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori. Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale , il quale sarà invece destinato ad enti assistenziali e similari.

REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 23

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e per programmare ed attuare le iniziative , l'Associazione potrà anche predisporre un apposito regolamento interno. Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile.

AGENZIA PER IL REGISTRO

28 OTT. 2005

4931

Per il Registro

The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. There are two large, cursive signatures on the left and right. Below the right signature is a smaller signature. In the center, there is a circular stamp with the text 'AGENZIA PER IL REGISTRO' at the top, the date '28 OTT. 2005' in the middle, and the number '4931' at the bottom. Below the stamp is another signature.